

Municipio di Fallascoso

Regolamento d'Igiene pubblica

Capo I°

Salubrità delle abitazioni

Articolo 1°:

Nel fine di tutelare la salute pubblica, rimane proibito di appigionare (*affittare*) case umide, sudicie, esposte ad emanazioni malsane, e che siano dichiarate insalubri dalla commissione municipale di sanità

Articolo 2°:

Ogni casa dovrà essere provvista di cessi e di acquai in numero proporzionato ai bisogni degl'inquilini, e le acque impure, residuo degli usi domestici, verranno possibilmente raccolte in serbatoi distinti dalle fogne o pozzi neri

Articolo 3°:

Coloro che danno alloggio per dormire, non potranno albergare un numero di persone eccedenti l'ampiezza delle camere, in modo da impedire che in esse difetti la necessaria quantità d'aria respirabile

Articolo 4°:

E' obbligo dei proprietari di denunciare al Sindaco la locazione delle case o dei piani nuovamente costrutti (costruiti), restaurati (*restaurati*) od ampliati

Articolo 5°:

Quando dalla commissione municipale di sanità venisse riconosciuta una data condizione d'insalubrità, il sindaco provvederà perché sia rimossa, e potrà anche proibire che la casa o le camere siano appigionate (*affittate*) per tutto quel tempo che potrà occorrere

Articolo 6°:

E' proibito all'interno delle case qualunque ammasso di spazzatura, ossa, materie putride o altre facili a fermentare, putrefarsi e produrre cattive esalazioni

Capo II°

Condizioni di abitabilità per le case rurali

Articolo 7°:

L'ampiezza delle case rurali dev'essere in relazione alla superficie ed alla coltivazione dei fondi e vi devono essere locali sufficienti per l'abitazione dei coloni

Articolo 8°:

Ogni ambiente per uso di abitazione deve avere almeno una finestra comunicante con l'esterno, di luce non inferiore ad un decimo della superficie del pavimento

Articolo 9°:

Il focolare della cucina deve essere provvisto di cappa e tubo fumario che si prolunghi oltre il tetto almeno per un metro

Articolo 10°:

Quando si vogliono costruire all'interno della casa rurale latrine, pollai, stalle, ovili etc. , devono i detti locali ricevere aria e luce dall'esterno, ed essere separati dagli ambienti abitati

Articolo 11°:

Per gli operai avventizi che a determinate epoche dell'anno si recassero ad eseguire lavori in campagna, i proprietari che li impiegano debbono provvederli di ricoveri notturni temporanei e a tale uopo si potranno

adibire anche baracche provvisorie, riparate dalla pioggia e dagli eccessi della temperatura esterna, escludendo le tettoie, i porticati e gli altri locali aperti, non difesi dall'umidità e dai rigori della temperatura esterna

Articolo 12°:

Il dormitorio degli uomini sarà appartato da quello delle donne e dovranno essere sufficientemente ventilati ed arieggiati

Capo III°

Edifici Pubblici

Articolo 13°:

Gli edifici destinati ai vari culti, saranno provvisti proporzionatamente di mezzi di ventilazione e di ingresso

Articolo 14°:

I locali che si vogliono destinare ad uso di scuola, dovranno presentare le necessarie condizioni di salubrità, tanto riguardo all'ubicazione, che all'ampiezza delle stanze ed alla loro distribuzione

Capo IV°

Polizia dei luoghi pubblici

Articolo 15°:

Tutte le strade, piazze, viottoli e luoghi aperti al pubblico transito devono essere tenuti costantemente puliti

Articolo 16°:

Il trasporto di letame e di ogni altra materia atta a spargersi, dovrà eseguirsi in modo che non se ne disperda sulla pubblica via

Articolo 17°:

E' proibito l'accumulazione di molti animali nei centri dell'abitato, ed è proibito pure di lasciarli vagare per le pubbliche vie

Articolo 18°:

Nessuno senza il permesso dell'Autorità di P. S. può accendere fuochi sulle pubbliche strade, fare esplosioni o altre accensioni pericolose o rumorose, ai termini dell'art. 24 della legge di P. S.

Articolo 19°:

Riguardo ai fienili d'uso dei particolari, è riservato al Municipio il diritto di far procedere alla visita dei locali ove si custodiscono i foraggi, e di provvedere alla sicurezza dei medesimi, ove si possa desumere con fondamento il pericolo d'incendio

Capo V°

Canali, fonti, pozzi, cisterne, etc.

Articolo 20°:

I pozzi, le cisterne e le fontane pubbliche e private devono avere le aperture e le bocche munite di ripari, per impedire che vi cadino (*cadano*) persone, o vi penetrano immondizie

Articolo 21°:

E' proibito bagnarsi nei canali, serbatoi, cisterne ed altri depositi di acque potabili, o pure gittarvi (*gettarvi*) immondizie, o cagionarvi in qualunque modo la corruzione delle acque

Articolo 22°:

In prossimità dei pozzi, delle cisterne, o di altri serbatoi di acque potabili, non si possono costruire latrine, pozzi neri e simili, e neppure farvi ammassi di letame o di altro sudiciume capace di alterare la purezza delle acque

Capo VI°

Salubrità degli alimenti e bevande

Articolo 23°:

Il commercio delle derrate alimentari, i luoghi di depositi e vendita dei commestibili e bevande, come pure i venditori ambulanti, sono sottoposti, per quanto riguarda l'igiene, alla sorveglianza dell'autorità municipale che potrà far procedere alla visita delle derrate, alimenti, commestibili e bevande, nonché dei vasi e strumenti destinati alla loro confezione e custodia

Articolo 24°:

Le sostanze alimentari che dai periti delegati dal Sindaco venissero dichiarate alterate ed insalubri, saranno immediatamente sequestrate e distrutte

Articolo 25°:

E' proibita la vendita delle farine di frumento o meliga alterate dalla mescola del gioglio (*loglio*) o del rafano silvestre, nonché di quelle adulterate con sostanze nocive

Articolo 26°:

La vendita del pane ammuffito è solo permesso per uso degli animali ed è proibito ai panettieri farne commercio diverso. E' pure proibito ai panettieri di servirsi nella confezione del pane, di farine provenienti (*provenienti*) da cereali guasti o corrotti

Articolo 26 bis

Non si possono vendere, né esporre in vendita, frutta evidentemente immature e consumate, i legumi guasti o corrotti, le erbe e le radici in istato di corruzione o affetti da speciali malattie

Articolo 27°:

E' proibito lo smercio e l'uso delle carni, tanto fresche quanto salate, o comunque preparate, le quali siano in fracidite, o in corso di corruzione

Articolo 28°:

Non è permesso lo smercio del pane fresco in altri luoghi, fuori quelli consentiti dall'Autorità comunale. Il pesce destinato al commercio dovrà essere trasportato in recipienti chiusi

Articolo 29°:

E' proibita la vendita del vino artificialmente modificato coll'aggiunta di preparati di rame, di piombo, acidi minerali etc, nonché delle altre sostanze naturalmente disciolte nel vino, quando vi esistono in dose tripla della normale

Articolo 30°:

Le sostanze alimentari, cibi e bevande che dalla Commissione comunale venissero dichiarate guaste, adulterate od altrimenti insalubri, saranno sequestrate e distrutte, qualora non potessero essere utilizzate innocuamente alle condizioni che si stimassero convenienti

Capo VII°

Malattie indemiche, epideiche e contagiose

Articolo 31°:

Pel riconoscimento della qualità di povero agli effetti dell'assistenza sanitaria e della somministrazione gratuita dei medicinali, s'intenderanno per tali tutti quei cittadini non iscritti nella matricola della tassa di fuocatico (*antica tassa sulle abitazioni*) e dei quali la Giunta municipale compilerà un elenco alla fine di ciascun anno

Articolo 32°:

La somministrazione dei medicinali esistenti nell'armadio farmaceutico, del Comune, sarà fatta gratuitamente alla generalità degli abitanti, mentre per quelli da acquistarsi dalle farmacie è limitata ai soli poveri compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Quando la locale Congregazione di Carità si trovasse avere esauriti i fondi destinati per la somministrazione dei medicinali ai poveri, il Comune si graverà delle altre somme che all'uopo potessero occorrere

Articolo 33°:

I medici condotti od esercenti liberi, allorché si manifesti nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo od a brevi intervalli grande quantità di persone, e si diffonde rapidamente all'intorno, ne

daranno immediato avviso al Sindaco, il quale convocherà la Commissione municipale per stabilire i provvedimenti necessari nell'interesse della pubblica incolumità

Articolo 34°:

Allorché nel Comune sarà conosciuta una malattia d'indole contagiosa, il Sindaco di concerto con la Commissione sanitaria ordinerà le misure di precauzione più opportune per arrestarne la diffusione

Articolo 35°:

Il Sindaco per prevenire o reprimere malattie infettive, può ordinare ispezioni nelle case e nelle stalle; coloro che non daranno immediata esecuzione agli ordini che all'uopo potranno impartirsi saranno puniti a norma dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sanitarie

Capo VIII°

Vaccinazione e rivaccinazione

Articolo 36°:

In ogni anno vi saranno nel Comune due sessioni per la pubblica vaccinazione e rivaccinazione; la prima avrà luogo nella stagione primaverile e la seconda in quella autunnale. I giorni precisi nei quali si provvederà a tali operazioni, saranno annunziati con pubblico manifesto da pubblicazioni 15 giorni prima

Articolo 37°:

Stante l'obbligatorietà della vaccinazione, i contravventori saranno passibili delle pene sancite dall'art 60 della legge 22 Dicembre 1888 N. 5849, cioè con la multa da £ 51 a £ 500, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice Penale

Articolo 38°:

Per l'obbligo della vaccinazione dei neonati nei termini voluti dall'art. 12 del Regolamento 29 Maggio 1892, salvo le eccezioni di cui allo stesso art. 12 ed al successivo art. 13, saranno responsabili in primo

luogo il Padre, in mancanza di questo la madre, ed in difetto anche di questa le altre persone rappresentanti la famiglia del vaccinando

Articolo 39°:

E' dovere degli esercenti l'arte salutare di avvisare il Sindaco ogni qualvolta abbiano notizie della manifestazione del vaiuolo (*vaiolo*) nel territorio del Comune, onde possano prescriversi le necessarie cautele igieniche per impedirne la diffusione

Articolo 40°:

I cadaveri delle persone morte di vaiuolo (*vaiolo*) verranno prontamente rimossi dalla casa ove seguì il decesso, chiudendoli in casse verniciate a bitume con sostanze dissinfettanti (*dissinfettanti*)

Capo IX°

Epizoozie

Articolo 41°:

I proprietari detentori e custodi di bestiame, denunceranno al Municipio quei casi di malattia negli animali, la cui natura potesse sospettarsi contagiosa ed epizootica

Articolo 42°:

Appena sviluppata una malattia d'indole contagiosa, gli animali riconosciuti sani verranno immediatamente separati, onde impedire il contatto cogli animali infetti

Articolo 43°:

I proprietari degli animali nelle cui stalle siasi (*si sia*) sviluppata una malattia contagiosa, non potranno condurli nelle fiere o mercati senza permesso del Sindaco

Articolo 44°:

Durante una epizoozia non è permesso a nessuno di vendere il suo bestiame senza una visita preventiva del veterinario comunale

Articolo 45°:

Gli animali morti od uccisi per effetto del vaiuolo (*vaiolo*), tifo bovino, carbonchio etc. verranno sepolti e ricoperti di tutta la loro pelle

Capo X°

Custodia delle cani

Articolo 46°

I cani di qualsivoglia taglia non potranno condursi per luoghi abitati, né tenersi in luoghi aperti al pubblico se non saranno forniti di un collare

Articolo 47°:

Ogni cane di cui sia ignoto il possessore, potrà essere sequestrato per cura dell'autorità comunale, e se entro 48 ore si presenti a reclamarlo gli verrà restituito, previo il rimborso delle spese di custodia

Articolo 48°:

E' obbligo di ciascuno denunciare i cani e gli altri animali di qualunque specie, sui quali siansi (*si siano*) manifestati sintomi di rabbia, o che ne facciano presumere lo sviluppo

Articolo 49°:

Quando si possa presumere che un cane sospetto di rabbia o rabbioso non abbia arrecato offesa ad altra persona, verrà immediatamente ucciso e sotterrato. Se poi qualche persona sia stata danneggiata da un cane o da altro animale rabbioso o sospetto di esserlo, dev'essere ucciso solo l'animale rabbioso, e verrà custodito colle (*con le*) debite cautele quello che è semplicemente sospetto di rabbia, onde si possa confermare o meno il sospetto che il medesimo sia affetto di rabbia

Articolo 50°:

Qualora altri animali domestici siano stati morsicati da un cane rabbioso, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione e sottoposti alla cura di un veterinario, qualora il proprietario si risolva a farli uccidere

Capo XI°

Disposizioni generali

Articolo 51°:

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento saranno punite ed accertate secondo il procedimento stabilito dagli articoli 218, 219 e 220 della legge comunale 21 Maggio 1908, salvo che le medesime non siano altrimenti punite da leggi e regolamenti speciali

Articolo 52°:

Il presente regolamento avrà il suo pieno vigore dopo quindici giorni dalla sua approvazione e regolare pubblicazione all'albo pretorio

Fallascoso, lì 30 Aprile 1910

Il Sindaco

Andrea Coladonato

L'Assessore Anziano

A. Falcone

Il Segretario

N. Di Valerio

Prefettura 11° serie Affari Comunale

Fallascoso